



**TRIBUNALE DI TREVISO**

**Seconda Sezione Civile**

**R.G. 36/15**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da

- **dott. Antonello Fabbro** Presidente
- **dott. Caterina Passarelli** Giudice rel.
- **dott. Gianluigi Zulian** Giudice

In relazione alla domanda di concordato preventivo presentata ai sensi di cui all'art.161, sesto comma, l.f. presentata da

**██████████ Veneta spa**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Considerato che, a seguito di ricorso presentato in data 29/9/15, **██████████ Veneta spa**, con sede in Motta di Livenza, via **██████████** in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, aveva chiesto ed ottenuto da questo Tribunale il termine di 120 giorni al fine di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 l.f., termine poi prorogato, su richiesta della medesima ricorrente, fino al 31/3/16;

tenuto conto di quanto depositato entro la scadenza del termine suddetto;

sentite le parti all'udienza del 13/5/16, fissata ex art.162 l.f.;

**osserva**

██████ Veneta spa, società operante nel campo delle apparecchiature per la formazione scientifica, specializzata nello sviluppo progettazione e realizzazione di esperienze elettroniche e meccatroniche a scopo educativo e formativo per scuole ed imprese, nell'intento di superare il proprio stato di crisi ed a completamento di un programma di riduzione dei costi avviato da tempo, ha presentato un piano di concordato in continuità aziendale ex art.186 bis lf evidenziando come la prosecuzione dell'attività di impresa possa garantire apprezzabili margini di guadagno sufficienti a far fronte al fabbisogno concordatario e certamente superiori a quanto ricavabile dalla mera liquidazione del patrimonio sociale.

Esaminato il piano, tuttavia, emergono profili di inammissibilità che impediscono l'accoglimento del ricorso. Infatti:

**1) Ricorso subordinato a condizione della disponibilità delle banche.**

██████ ha chiaramente spiegato che il risanamento può essere conseguito attraverso una manovra finanziaria che presuppone la disponibilità di una o più banche a confermare linee di credito autoliquidanti per almeno €3.000.000,00 nonché crediti di firma per almeno €1.000.000,00 e che *"...le banche creditrici hanno comunicato di non potersi esprimere sia in senso positivo che in senso negativo se non previa deliberazione da parte dei singoli Istituti, le quali (deliberazioni) non potranno avvenire prima del 20/4/16..."* (pg.29 ricorso).

In realtà, tale data è trascorsa senza che sia stata fornita alcuna integrazione documentale idonea a superare la condizione posta; per contro, la ricorrente, in sede di udienza ex art.162 lf, ha indicato la necessità di un ulteriore periodo di tempo per le banche in modo che queste possano verificare il positivo andamento dell'attività, avendo la previsione di incasso di circa 5 milioni di euro per fine ottobre 2016.

Si tratta, in ogni caso, di una condizione sospensiva che rende privo di effetti il piano presentato specie se si considera che la concessione di affidamento da parte del ceto

bancario, pur essendo prospettata come essenziale per la riuscita del piano stesso, costituisce un evento futuro assolutamente incerto nei tempi, nella entità e nella individuazione degli istituti di credito coinvolti.

Ne consegue l'inammissibilità del piano, sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento incerto.

**2) Attestazione che nega la fattibilità del piano senza la partecipazione delle banche.**

Alla scadenza del termine concesso ex art.161 lf, sesto comma, [redacted] non ha depositato un piano completo della documentazione richiesta, essendo questo privo della attestazione del professionista incaricato. In particolare, è stato inizialmente allegato un documento, denominato *comfort letter*, che non risponde ai requisiti richiesti: si tratta di una relazione sullo stato di avanzamento del giudizio di fattibilità, sospensivamente ed espressamente condizionato all'accettazione preventiva del sistema bancario a sostenere la società, con la chiara specificazione che senza la finanza erogata dalle banche, il piano non è fattibile; in particolare, il professionista ha affermato che la propria attestazione sulla fattibilità del piano è necessariamente e sospensivamente condizionata al fatto che un pool di banche sia disponibile a sostenere la debitrice lungo tutta la durata del piano, con linee di credito per almeno euro 3.5/4.0 mln a titolo di anticipazioni di contratti e/o di fatture commerciali, nonché per almeno euro 2.0 mln a titolo di rischio per l'emissione di bid/performance bond (v. doc.9 all. ricorso).

Ora, il contenuto di tale documento evidenzia la mancanza di una attestazione circa la "fattibilità finanziaria" del piano, sostenibile solo se intervengono le banche.

E' pur vero che in data 5/5/16, ossia nel tempo intercorso tra la fissazione dell'udienza ex art.162 lf e l'udienza stessa, è stato depositato un nuovo documento, tuttavia, questo, pur esponendo in modo più particolareggiato i termini del piano, è arrivato comunque

alla conclusione che questo è fattibile solo "...a condizione che un pool di banche si impegni a sostenere ██████████ Veneta spa lungo tutta la durata del piano, con appropriate linee di credito a titolo di anticipazioni di contratti e/o di fatture commerciali, prudenzialmente e complessivamente pari al almeno 4.000.000/4.500.000...." (v. pag.125 rel.5/5/16).

In sostanza, anche a voler superare l'aspetto processuale della non tempestiva allegazione della attestazione al piano depositato alla scadenza utile, va rilevata la corrispondenza del contenuto della nuova relazione a quanto precedentemente attestato: permane la mancanza di attestazione sulla fattibilità del piano o, meglio, viene presentata una attestazione subordinata al verificarsi di una condizione che si afferma essere necessaria alla produzione degli effetti del concordato ed essenziale alla informazione ai creditori per il voto consapevole, ma in cui si legge che, in mancanza del sostegno delle banche, la prosecuzione dell'attività aziendale deve ritenersi irrealizzabile (v. pag. 122-123: "...se la proposta ha per oggetto diretto il trasferimento ai creditori dei flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, ...sarà impossibile l'oggetto del contratto se viene promessa una continuità impossibile...").

E ciò, in contrasto con la regola secondo cui l'attestazione deve fondarsi su condizioni, anche future, ma certe o altamente probabili (v. Trib. Siena 20/2/15 citata dalla ricorrente).

Infatti, va considerato che una attestazione condizionata può ritenersi ammissibile solo qualora gli eventi futuri siano specificamente individuati, circoscritti nel tempo e con una elevata probabilità che possano verificarsi: non certo come nel caso di specie in cui non si conoscono gli Istituti bancari che potrebbero dare il consenso alle linee di credito, non si conoscono i termini e le condizioni degli eventuali affidamenti con la relativa ricaduta sul piano e non sono stati prodotti documenti da cui possa ricavarci

l'esistenza di trattative positivamente avviate.

In ogni caso, secondo questo Collegio, il documento depositato il 5/5/16, più che costituire una attestazione sospensivamente condizionata, in realtà, afferma chiaramente la non fattibilità del piano allo stato attuale, senza l'apporto delle banche; in altre parole, la fattibilità del piano dipende da una ipotesi di concessione di fido - senza sapere da chi, senza sapere quando e senza sapere quanto - che rende non prevedibile ed assolutamente incerto l'evento condizionante. Del resto, è la stessa proponente che, nel prospettare le cause della crisi, individuate nella domanda del mercato, in un ciclo di produzione/evasione degli ordini medio-lungo, nei tempi di incasso non brevi, nei costi fissi mensili, ha espressamente affermato come l'attività di una società con ridotta capitalizzazione, dipende dal ricorso sistematico al credito bancario; pertanto, appare senz'altro incerto e non prevedibile l'avveramento della condizione cui è fortemente subordinata la fattibilità del piano, ossia la concessione di consistenti linee di affidamento da parte di un pool di banche, non meglio identificate ed a condizioni non precisate. E ciò, specie se si tiene conto della consistente esposizione debitoria verso gli Istituti bancari già esistente (circa €.11.965.531,00 in chirografo ed €. 225.000,00 in prededuzione).

## **2) Ulteriori aspetti di inammissibilità del concordato.**

La ricorrente sostiene che la ammissione del concordato non è impedita dalla esistenza della condizione sospensiva circa il sostegno delle banche ed afferma che debbono essere i creditori a dover esprimere, attraverso il voto, ogni decisione al riguardo.

In realtà, l'affermazione non tiene conto che:

- la fattibilità finanziaria, intesa come realizzabilità del piano attraverso i mezzi destinati a coprire il fabbisogno concordatario, incide direttamente sulla fattibilità giuridica, intesa come individuazione degli elementi essenziali del contratto concluso con i creditori, posto che la mancanza di uno di tali elementi rende nullo il contratto stesso (l'impegno al pagamento dei creditori di una qualsiasi percentuale

attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale è nullo per impossibilità dell'oggetto se manca la continuità di impresa idonea a generare la liquidità necessaria al suddetto pagamento); in altre parole, la fattibilità c.d. finanziaria attiene alla valutazione dell'impegno negoziale assunto dalla debitrice rispetto ai creditori ed è ben distinta dalla fattibilità economica, che attiene alla valutazione della convenienza dei creditori ad accettare quell'impegno entro i limiti previsti, purché l'impegno sia finanziariamente fattibile;

- il voto dei creditori non può estendersi fino a ricomprendere l'assunzione del rischio della fattibilità o meno del piano in base alla concessione o meno degli affidamenti da parte delle banche posto che il trasferimento di un tale rischio ai creditori renderebbe inammissibilmente aleatoria la causa del concordato;
- il voto dei creditori, in ogni caso, non avrebbe ad oggetto i nuovi affidamenti atteso che questi rappresenterebbero erogazioni collocate fuori del concorso, sorte in esecuzione di un piano di concordato destinato al pagamento di tutt'altri crediti.

Ne consegue che la domanda di ammissione al concordato presentata da [redacted] Veneta in data 31/3/16 deve essere dichiarata inammissibile.

Visto l'art.162 lf e tenuto conto che non ci sono istanze di fallimento da parte di creditori o del Pubblico Ministero,

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la domanda di ammissione al concordato preventivo presentata da [redacted] Veneta spa in data 29/9/15.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Treviso, così deciso in data 13/5/16

TRIBUNALE DI TREVISO

01 GIU. 2016

Depositato in cancelleria

6

Il Giudice relatore  
Caterina Passarelli

Il Presidente  
Antonello Fabbro